



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 481 DEL 02 LUG. 2019

Oggetto: Presa atto Convenzione con la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Centro Clinico e di Ricerca, con sede legale in Roma - per la realizzazione di Tirocinio formativo e per una collaborazione sul Piano Scientifico, Formativo e Culturale.

Il Direttore Generale ff - Dr.ssa Maria Pompea Bernardi - assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : Settore Formazione Aggiornamento Professionale Aziendale

Il Direttore del Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Adelina Carcea

Il Direttore U.O.C.  
Dott. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento  
Dott. Giuseppe Fico

## PREMESSO

CHE ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, con deliberazione n.139 del 26 Marzo 2014, ha approvato il Regolamento Interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Centro Clinico e di Ricerca, con sede legale in Roma, Via Reno n.30 ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di Tirocinio formativo e per una collaborazione sul Piano Scientifico, Formativo e Culturale;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia;

## PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Centro Clinico e di Ricerca, con sede in Roma per la realizzazione di Tirocinio formativo e per una collaborazione sul Piano Scientifico, Formativo e Culturale, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Sanitario



Il Direttore Generale ff



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
pretorio dell'Azienda in data 02 LUG. 2019 con protocollo n.

088

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

.....  


## CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Centro clinico e di ricerca, con sede legale in Roma, Via Reno n. 30 - 00198, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del Rappresentante Legale prof. Carmine Saccu, nato a Cagliari il 05.03.1939

E

La ASP di Crotone, con sede legale in Crotone (KR), Via M. Nicoletta , 88900 Crotone P.I. e Cod. Fisc. 01997410798, d'ora in poi denominata " Azienda", rappresentata dal Direttore Generale ff - la Dott.ssa Maria Pompea Bernardi.

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Centro clinico e di ricerca (SRPF SRL) è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto del 24 ottobre 1994
- L'"Azienda" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

si conviene quanto segue:

**Art. 1-** La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'"Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le proprie strutture.

**Art. 2** la "Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' "Azienda" una lettera con i nominativi dei n. 5 tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

**Art. 3** - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell'"Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in "Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

**Art. 4** Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'"Azienda" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture aziendali n. 5 tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari a  $\frac{1}{2}$  e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

**ART. 5** L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 6** Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell'"Azienda";
- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

**Art. 7** La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità

civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

L'assicurazione Reale Mutua è così ripartita:

infortuni morte € 30000/invalidità permanente € 300000/ diaria da ricovero 155.000,00 per (invalidità permanente e morte)

responsabilità civile verso terzi € 1000000 per evento, ma non oltre € 500.000,00 per l'intero contratto

**Art. 8** La "Scuola" si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito offre annualmente le seguenti opportunità formative:

- Effettuazione da parte dei propri docenti di n. 2 seminari, a titolo gratuito, ricolto agli operatori dell'Azienda;

Al termine di ogni anno di convenzione la "Scuola" si impegna a comunicare alla UOC Formazione dell' "Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

**Art. 9** Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e U.E. 2016/679. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' "Azienda" e la "Scuola".

**Art. 10** Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

**Art. 11** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R.


**Art. 12** Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li 17.06.2014

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare

Il direttore

(Prof. Carmine Saccu)



Per la ASP di Crotona

Il Direttore Generale ff

(Dott.ssa Maria Pompea Bernardi)

